NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

Art. 10

Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare

Se il pubblico ministero nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati. Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1962, non più in vigore dal 14 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Estremi	Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-10-incompetenza-dell-autorita-giudiziaria-ordinaria-o-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it